

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Articolo 3)	8
Missioni valedoli nella seduta del 26 ottobre 2004	3	(Sezione 4 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato)	3	Disegno di legge di conversione S. 3105 (approvato dal Senato) n. 5330	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	9
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	19
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	4	(Sezione 3 – Articolo 1; Articoli del decreto-legge)	20
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato)	24
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	25
Proposte di legge nn. 26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355	6	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge)	31
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	6	(Sezione 7 – Articolo 2 e relativa proposta emendativa)	36
(Sezione 2 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	6		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 26 ottobre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Boato, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Diana, Dozzo, Filippo Maria Drago, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Papini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Romani, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bielli, Biondi, Boato, Boaniuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela

Napoli, Palumbo, Papini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Romani, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 ottobre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZACCHERA: « Istituzione del Consorzio Valgrande » (5374);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di statistiche disaggregate per sesso » (5375);

ZANOTTI: « Disposizioni in materia di statistiche di genere » (5376).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 25 ottobre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2866. — LAVAGNINI ed altri; GAMBÀ: « Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali » (*approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2802-3342-B).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 ottobre 2004, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, l'intenzione di concedere al « Landau Network – Centro Volta » di Como un contributo per la prosecuzione del programma ENCI (European Nuclear Cities Initiative) nell'ambito della strategia comune dell'Unione europea sul disarmo nucleare, sulla riduzione dei rischi di proliferazione e sulla assistenza dell'industria militare nella Federazione Russa.

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 22 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, la relazione sull'attività svolta, nell'anno 2003, dalla Società di cultura « La Biennale di Venezia » con allegati l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi ed il bilancio, riferiti alla medesima annualità (doc. CLXX, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione da un consiglio regionale.

La regione Marche, con lettera in data 11 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2004, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso

alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (doc. CCI, n. 10).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione del fondo disposto dalla citata legge n. 10 del 2001 al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 novembre 2004.

Il ministro dei rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/33/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione X (Attività produttive), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 5 dicembre 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 ottobre 2004, alla pagina 3, prima

colonna, quindicesima riga, la dicitura « 4 novembre 2003 » deve intendersi sostituito dal seguente: « 4 novembre 2000 ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 19 ottobre 2004, alla pagina 5, seconda colonna, ventunesima riga, la dicitura « Capo Viola » deve intendersi sostituito dal seguente: « Campo Viola ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 ottobre 2004, alla pagina 5, prima colonna, ventottesima riga, la dicitura « in data 9 ottobre 2004 » deve intendersi sostituita dalla seguente: « in data 19 ottobre 2004 ».

PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; VOLONTÈ; SINISCALCHI ED ALTRI; COLA; ANEDDA ED ALTRI; PISAPIA; PECORELLA; PISAPIA, GIULIETTI E SINISCALCHI; PISAPIA: NORME IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE, DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE, DI INGIURIA E DI CONDANNA DEL QUERELANTE (26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355)

(A.C. 26 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 3.

(A.C. 26 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Modifiche al codice penale).

1. L'articolo 57 del codice penale è
sostituito dal seguente:

« ART. 57 – *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radio-televisiva o con altri mezzi di diffusione)* – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo ».

2. L'articolo 594 del codice penale è
sostituito dal seguente:

« ART. 594 – *(Ingiuria)*. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone ».

3. L'articolo 595 del codice penale è
sostituito dal seguente:

« ART. 595 – *(Diffamazione)*. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 3.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.500 a euro 5.000.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblici una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.

Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di

giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale.

Se l'offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentata sino al triplo ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Modifiche al codice penale).

Al comma 2, capoverso Art. 594, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, per le modalità e l'intensità dell'offesa abbia causato una sofferenza particolarmente grave.

2. 47. Fanfani.

Al comma 3, sostituire l'alinea con la seguente: All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso ART. 595, sopprimere il sesto comma.

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso ART. 595, primo comma, sostituire le parole: fino ad euro 3.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 6.000.

2. 49. (Nuova formulazione) Fanfani.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso ART. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500

a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 8.000.

2. 101. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 596.

(Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo.

2. 42. Pisapia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 596, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione »;

b) al primo comma è soppressa la parola « non ».

2. 41. Pisapia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 596-bis.

Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.

2. 43. Pisapia.

Al comma 3, capoverso ART. 595, sopprimere il quinto comma.

2. 54. Fanfani.

(A.C. 26 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende ».

(A.C. 26 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Norma transitoria).

1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente

legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Norma transitoria).

Sopprimerlo.

4. 1. Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Kessler, Magnolfi, Grillini, Mancini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 33-bis, primo comma, del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:

« r) delitto previsto dall'articolo 595 del codice penale e dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa. ».

4. 01. Fanfani.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3105 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2004, N. 238, RECANTE MISURE URGENTI PR IL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DEGLI ISPETTORI DELLE FORZE DI POLIZIA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (5330)

(A.C. 5330 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ufficiali provenienti dal ruolo sottoufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per dodici anni e ventidue anni dalla nomina ad ufficiale è attribuito il trattamento economico spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale con relativa progressione economica.

1. 2. Molinari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ufficiali provenienti dal ruolo di sottoufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per dieci anni e venti anni dalla nomina ad ufficiale è attribuito il trattamento economico spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

1. 1. Molinari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78). — 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i commi 1 e 2 dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono, mediante concorso per titoli ed esami, consistente in un colloquio orale, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore — sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonché gli ispettori capo della Polizia di Stato in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente per il numero dei posti disponibili al sensi dell'articolo 24.

2. Ai concorsi può partecipare il personale con la qualifica di ispettore superiore — sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, nonché gli ispettori capo in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e scienze politiche o equipollente e che al primo gennaio di ciascun anno indicati al comma 1 abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo e che, alla data dei relativi

bandi non si trovi nelle condizioni ostatiche previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, fermo restando i requisiti di cui al presente comma, gli ispettori superiori in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e scienze politiche ed equipollenti alla fine del corso di formazione conseguono la promozione nella qualifica di commissario capo ».

2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il comma 1 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, nonché quelli che rivestono la qualifica di perito capo, in possesso di diploma di laurea specialistica o equipollente, secondo il profilo professionale richiesto nel bando. Fermo restando i requisiti di cui al presente comma, i periti tecnici superiori in possesso di diploma di laurea specialistica ed equipollenti alla fine del corso di formazione conseguono la promozione nella qualifica di direttore tecnico ».

1. 01. **Ciro Alfano.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino all'entrata in vigore del riordinamento di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la omogeneizzazione dei trattamenti fra omologhe carriere della pubblica amministrazione al personale di cui agli articoli 1, 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano, assicurando l'invarianza della spesa e limitatamente alla definizione degli aspetti giuridici del

rapporto d'impiego e dei rapporti sindacali, le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

2. 2. **Molinari.**

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. — 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « dirigente generale medico » sono inserite le seguenti: « e tecnico »;

b) all'articolo 29, comma 4, dopo le parole: « dirigente superiore tecnico » è sono aggiunte le seguenti: « dirigente generale tecnico »;

c) alla tabella 4, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il riquadro « ruolo dei dirigenti tecnici e psicologi », è aggiunto il seguente: « ruoli dei dirigenti tecnici - dirigente generale: Livello di funzione: C; Qualifica: Dirigente generale tecnico; Posti di qualifica: 1; Funzioni: Consigliere ministeriale con funzioni di ispettore generale presso l'Ufficio centrale ispettivo ».

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, l'organico dei funzionari Direttori tecnici ingegneri, di cui alla tabella 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è diminuito di due unità e quello dei Direttivi medici, di cui alla tabella 5 del medesimo decreto, è ridotto di una unità.

5. 06. **Molinari.**

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. — 1. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

« 6. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia ed a quelle di cui ai successivi articoli 29 e 43, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qua-

lifica superiore il giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio per limiti d'età, infermità o decesso se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito».

2. Per l'applicazione del comma 1 è autorizzata la spesa pari a 700 mila euro per il 2005, 700 mila euro per il 2006 e 700 mila euro per il 2007.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 700.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 07. Molinari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. (*Disposizioni in materia di dirigenza generale dei funzionari medici*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 al dirigente generale medico della Polizia di Stato, che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nella qualifica, è conferita la qualifica di dirigente generale di livello B, permanendo nelle funzioni dirigenziali esercitate. Per il predetto personale già appartenente ai ruoli degli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2003.

2. Il conferimento di cui al precedente comma è effettuato in soprannumero rispetto alla dotazione organica prevista dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico.

3. Per l'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa pari a 25 mila euro per il 2005, 10 mila euro per il 2006 e 10 mila euro per il 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 25 mila per l'anno 2005 e a euro 10.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 04. Molinari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. (*Funzionalità degli uffici dell'amministrazione della Pubblica sicurezza*). — 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, le parole: « continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento » sono sostituite dalle seguenti: « continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento »;

b) al medesimo comma 1, sono soppresse le parole « per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca ed ispettivi ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. 08. Molinari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. (*Modifiche alla composizione della Commissione superiore di avanzamento del Corpo della Guardia di finanza*).

— 1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « servizio permanente effettivo » sono aggiunte le seguenti: « tranne che ricoprono cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni »;

b) le parole: « per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento e che implicino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « , ancorché per incarichi previsti dalle norme di ordinamento »;

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo le parole: « generali di corpo d'armata della Guardia di finanza » sono aggiunte le seguenti: « che ricoprono cariche di vertice nell'ambito del Corpo ».

5. 010. Governo.

Dopo l'articolo 5-ter, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter. 1. — 1. I sergenti di complemento e gradi corrispondenti delle Forze armate, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di sergente, ovvero posti in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono a tale data immessi nel servizio permanente, conseguono ad anzianità, esclusivamente ai fini giuridici, il grado di sergente maggiore, o gradi corrispondenti delle Forze armate, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento e sono inquadrati dopo l'ultimo sottufficiale promosso ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della citata legge n. 958 del 1986, e successive modificazioni, di pari anzianità.

2. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al comma 1 sono promossi ad anzianità al grado di maresciallo e gradi

corrispondenti, previo giudizio di idoneità, e sono inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo, o ai gradi corrispondenti, dopo l'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. L'inquadramento di cui ai precedenti commi si applica esclusivamente al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, previo il superamento di un corso di qualificazione, della durata di quattro settimane, da svolgersi presso il reparto di appartenenza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5-ter. 01. Deiana, Mascia.

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

ART. 5-quinquies. — 1. A decorrere dall'anno finanziario 2005, al fine di implementare il processo di perequazione dei trattamenti economici del personale avente qualifica di dirigente nell'ambito delle Forze di Polizia, e delle Forze Armate, sono stanziati importi annui pari a euro 9 milioni, da rivalutare per gli anni successivi sulla base dell'indice di rivalutazione programmato dal Governo a livello nazionale, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a complessivi euro 9 milioni, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale del « Fondo speciale » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5-quater. 01. **Ciro Alfano, Giuseppe Gianni, Di Giandomenico.**

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

ART. 5-quinquies. (Competenze degli organi regionali di rappresentanza militare e rapporti con le regioni). — 1. I consigli regionali interforze (COIR) sono competenti a trattare direttamente con le regioni di appartenenza le istanze del personale rappresentato nelle seguenti materie:

- a) edilizia residenziale convenzionata e sovvenzionata;
- b) trasporti, formazione ed aggiornamento culturale e professionale;
- c) igiene del lavoro ed antinfortunistica;
- d) rapporti con enti pubblici;
- e) promozione umana e benessere del personale.

2. I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale competenti per territorio sono informati della costituzione del COIR tramite lettera del consiglio di rappresentanza militare entro venti giorni dall'avvenuta elezione.

5-quater. 03. **Pisa, Deiana, Minniti, Lucia, Angioni, Pinotti, De Brasi, Ruzante, Rotundo, Luongo.**

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

ART. 5-quinquies. (Procedure di concertazione). — 1. Nell'ambito del procedimento di concertazione, così come definito dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il consiglio centrale interforze di rappresentanza dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, presenta sei mesi prima della scadenza contrattuale al Ministro per la funzione pubblica, dandone contestuale conoscenza al Ministro della difesa, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e il

rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato. Le delegazioni che, per conto della rappresentanza militare, partecipano in qualità di parte sociale alla sessione di concertazione sono deliberate dagli eletti nel COCER dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per il comparto difesa e dagli nel COCER dei carabinieri e della Guardia di finanza per il comparto sicurezza.

2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di concertazione di cui al comma 1, agli organismi di rappresentanza militare eletti ai vari livelli è consentita:

a) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organismi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;

b) la partecipazione ad incontri con gli organismi sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro;

c) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possono comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

d) la partecipazione a convegni e congressi sindacali dei soggetti inclusi nei comparti sicurezza e difesa di cui al comma 1;

e) l'esercizio del diritto di accesso e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in ordine ai ricorsi gerarchici e alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate su delega dell'interessato;

f) la partecipazione dei delegati a commissioni cui sono demandate decisioni su materie di competenza della rappresentanza militare.

3. La mancata accettazione da parte del COCER dello schema di provvedimento elaborato a conclusione della sessione di concertazione e formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata,

viene trasmessa per il tramite del Ministro della funzione pubblica al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Lo schema di provvedimento è rinviato ad un'ulteriore sessione di concertazione suppletiva della durata di quindici giorni da tenersi non prima di dodici mesi.

5-quater. 04. Pisa, Deiana, Minniti, Lumia, Angioni, Pinotti, De Brasi, Ruzzante, Rotundo, Luongo.

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

ART. 5-quinquies. (Composizione dei consigli della rappresentanza e durata del mandato). — 1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria e in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari capacità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e Corpi armati.

2. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi.

3. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a:

a) quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B, C e D;

b) un anno per gli eletti in rappresentanza della categoria E;

c) un periodo pari alla durata del corso e comunque non superiore ad un anno per gli eletti nella categoria F;

d) sei mesi per gli eletti in rappresentanza della categoria G.

5-quater. 05. Deiana, Pisa, Minniti, Angioni, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Rotundo, Luongo, De Brasi.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su pro-

posta del Ministro dell'interno, di quello della giustizia e di quello delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, nonché del Ministro dell'interno, se non proponente, uno o più decreti legislativi per il riordinamento del personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, secondo linee di valorizzazione delle risorse umane omogenee a quelle già previste per i dipendenti civili dello Stato, ferme restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze di polizia, e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) unificazione dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e di quelli corrispondenti, ferme restando le dotazioni organiche complessive dei predetti ruoli, prevedendo:

1) la valorizzazione economico funzionale del personale con qualifica iniziale, anche in considerazione del servizio prestato nelle Forze armate;

2) la revisione delle procedure di avanzamento alla qualifica iniziale dei sovrintendenti mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità ed assicurando, comunque, la promozione alla seconda qualifica dei sovrintendenti prima della cessazione dal servizio;

3) modalità di accesso alle carriere superiori, in via transitoria per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che hanno superato prove di esame o selettive, ed in relazione al titolo di studio conseguito, a regime in relazione al merito ed al titolo di studio conseguito;

b) unificazione del ruolo degli ispettori con il ruolo direttivo speciale ove costituito, e costituzione di una progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori e di quelli corrispondenti in qualifiche e funzioni direttive, previo ri-

conoscimento di funzioni direttive al personale nella posizione di « sostituto commissario » o corrispondente, prevedendo:

1) che la dotazione organica complessiva non superi quella dei ruoli attualmente previsti;

2) che l'accesso alle qualifiche direttive superiori a « sostituto commissario » avvenga mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, con esame finale, comprendente il conseguimento della laurea, riservati ai sostituti commissari e qualifiche corrispondenti, prevedendo ulteriori modalità per il personale in possesso di un titolo di studio di livello universitario appartenente alla stessa carriera o alla carriera di cui alla lettera a);

3) l'attribuzione al personale con qualifica direttiva del beneficio di cui all'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;

4) modalità di accesso alla carriera dirigenziale in relazione al merito e al titolo di studio conseguito;

c) unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti, completando il processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in accordo con le disposizioni in vigore per l'accesso alla dirigenza pubblica, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, prevedendo:

1) che la dotazione organica sia determinata tenendo conto delle posizioni soprannumerarie previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

2) che la determinazione del contenuto del rapporto di impiego sia disciplinata in coerenza con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

d) razionalizzazione delle carriere di cui alle lettere a), b) e c), ridefinendo le funzioni per ciascuna qualifica in rela-

zione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica, prevedendo:

1) la facoltà di ridurre le qualifiche in coerenza con le differenti posizioni funzionali e di ridisciplinarne le percorrenze, fermi restando i trattamenti economici connessi all'anzianità di servizio;

2) l'attribuzione di trattamenti economici compensativi, graduati anche in relazione all'anzianità di servizio ed alle idoneità conseguite, nel caso siano posti limiti numerici all'avanzamento nella qualifica o nella carriera superiore;

3) per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore il giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti d'età, infermità o decesso;

e) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie, che dovranno, comunque, tener conto delle legittime aspettative del personale già appartenente alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o corrispondenti, e ai ruoli direttivi speciali, nonché di quelle del personale in possesso del titolo di studio della laurea o della laurea specialistica, coerente con quello richiesto per l'accesso alle posizioni direttive o dirigenziali.

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per i provvedimenti riguardanti il personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, con il Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, secondo criteri e principi direttivi coerenti a quelli di cui al comma 1, prevedendo:

1) la facoltà, per le Forze armate, di mantenere l'accesso esterno nei gradi di sergente o corrispondenti;

2) la facoltà, per le Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militare, di mantenere i ruoli speciali degli ufficiali, assicurando, comunque, la corrispondenza anche numerica delle posizioni direttive riservate al personale proveniente dai ruoli dei marescialli e degli ispettori, con quelle riservate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, al personale proveniente dalle qualifiche di ispettore;

3) l'estensione della valorizzazione dirigenziale agli ufficiali nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello e corrispondenti, prevedendo graduate posizioni economiche in relazione al trattamento economico complessivo degli ufficiali nei gradi di colonnello o corrispondente e superiori.

3. Il Governo della Repubblica è infine delegato ad emanare, su proposta della Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi per la riforma del « comparto sicurezza » e della disciplina del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di:

a) realizzare una maggiore distinzione del « comparto sicurezza », comprendente il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, dal « comparto difesa », comprendente il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

b) realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali;

c) integrare la disciplina del rapporto di impiego per la dirigenza militare mediante atti amministrativi adottati in base alla legge, anche attraverso procedure di

estensione dei trattamenti economici definiti per il personale in regime di diritto pubblico contrattualizzato.

4. I decreti di cui ai commi precedenti dovranno comunque garantire l'allineamento dei trattamenti economici eventualmente differenziati e saranno adottati:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli di cui al comma 1, lettera a), ed a quelli corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate;

b) entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle altre previsioni di delega.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi precedenti saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno due mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, al Parlamento affinché le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, relativamente ai decreti legislativi che entreranno in vigore entro l'anno 2005, nell'ambito delle risorse definite a norma dell'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, relativamente a quelli che entreranno in vigore gli anni successivi, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziata dalla legge finanziaria anteriormente alla data entro la quale le rispettive deleghe possono essere eserci-

tate. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce il quadro delle esigenze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate.

7. La legge finanziaria definisce altresì le risorse occorrenti affinché, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera c), numero 2), e corrispondenti previsioni del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano assicurati:

a) l'estensione ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti economici accessori stabilite dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) l'adeguamento dei rispettivi trattamenti perequativi in relazione agli incrementi conseguiti dal personale delle altre carriere dirigenziali in regime di diritto pubblico;

c) l'adeguamento dell'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Dis. 1. 01. Lucidi, Minniti, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trat-

tamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea anche con il restante personale statale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

3. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere:

a) l'accorpamento dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti ed equiparati e la nomina a vice sovrintendente dopo la frequenza di un corso di formazione non inferiore a mesi tre;

b) la revisione dell'anzianità richiesta per la nomina ad agente scelto e gradi corrispondenti e il requisito del diploma di scuola media superiore quale titolo di studio necessario per la nomina ad agente di polizia;

c) la soppressione dei ruoli direttivi speciali o in alternativa lo sviluppo delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, nei ruoli direttivi esistenti, anche mediante l'istituzione di nuove qualifiche e gradi nel rispetto delle dotazioni organiche complessive;

d) la possibilità, nella fase di prima applicazione della normativa di cui alla lettera c), di consentire l'accesso ai ruoli direttivi, anche quelli speciali, mediante selezioni per titoli di servizio e anzianità nel ruolo ispettori, con particolare valorizzazione dei diplomi di laurea e degli altri titoli di studio;

e) la revisione dei trattamenti e dell'ordinamento dei funzionari della Polizia di stato, e delle corrispondenti qualifiche degli altri corpi, affinché sia realizzata l'omogeneizzazione retributiva con la carriera prefettizia e diplomatica e la completa dirigenzializzazione della carriera, a partire dalla qualifica di commissario capo ed equiparati, fermo restando l'attuale procedimento di determinazione dei contenuti del rapporto di impiego di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. Con gli stessi criteri e principi direttivi di cui ai precedenti commi, sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e dell'interno i provvedimenti legislativi per il personale delle Forze armate evitando, in ogni caso, disallineamenti con le Forze di polizia.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Nello stesso termine gli schemi dei decreti delegati sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ed ai competenti organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

6. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle ulteriori risorse previste dalla legge finanziaria relativa all'anno 2005.

Dis. 1. 02. Di Giandomenico, Alfano.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea anche con il restante personale statale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

3. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere:

a) l'accorpamento dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti ed equiparati e la nomina a vice sovrintendente dopo la frequenza di un corso di formazione non inferiore a mesi tre;

b) la revisione dell'anzianità richiesta per la nomina ad agente scelto e gradi

corrispondenti e il requisito del diploma di scuola media superiore quale titolo di studio necessario per la nomina ad agente di polizia;

c) la soppressione dei ruoli direttivi speciali e lo sviluppo delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, nei ruoli direttivi esistenti, con il limite del grado di commissario capo o capitano, nel rispetto delle dotazioni organiche complessive;

d) la possibilità, nella fase di prima applicazione della normativa di cui alla lettera c), di una norma transitoria che consenta l'accesso ai ruoli direttivi, mediante selezioni per titoli di servizio e anzianità nel ruolo ispettori.

4. Con gli stessi criteri e principi direttivi di cui ai precedenti commi, sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e dell'interno i provvedimenti legislativi per il personale delle Forze armate evitando, in ogni caso, disallineamenti con le Forze di polizia, fermo restando le esigenze organiche delle stesse Forze armate.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Nello stesso termine gli schemi dei decreti delegati sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ed ai competenti organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

6. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti delle risorse disponibili

di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Dis. 1. 03. Ascierio, Gamba, Geraci, Briguglio, Maceratini, Menia.

(A.C. 5330 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo per cui:

il numero del personale dirigente dei corpi di polizia e delle forze armate interessato dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge di conversione deve assumersi costante a decorrere dal 2004;

in particolare, la previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo è estensibile unicamente nei confronti del personale dei Corpi di polizia;

per l'anno 2004 sono iscritte in conto residui, a valere dello stanziamento di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, disponibilità sufficienti a far fronte agli oneri indicati al comma 6 del medesimo articolo;

lo stanziamento di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002 cui la disposizione ricordata fa riferimento è quello relativo ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto-legge non appaiono suscettibili di determinare ulteriori disallineamenti all'interno delle categorie di personale interessate;

dalle posizioni soprannumerarie di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, atteso che le dotazioni organiche per le

qualifiche interessate sono uniche, non derivano ulteriori effetti finanziari, in quanto fino a completo riassorbimento delle stesse non sarà possibile procedere a nuove promozioni per scrutinio alla qualifica di ispettore superiore o di perito superiore;

la retrodatazione dell'anzianità a favore di determinate categorie di personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza avviene unicamente nei limiti dei posti disponibili e non può determinare la corresponsione di arretrati;

la disposizione di cui all'articolo 5-ter non comporta alcun effetto economico né anticipazione di carriera e non è suscettibile di determinare analoghe richieste in relazione ad altri concorsi per l'assunzione di personale appartenente ai Corpi di polizia ed alle Forze armate;

può escludersi l'eventualità di successive richieste di armonizzazione dei trattamenti economici;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

il riferimento all'anno finanziario 2003, di cui al comma 6 dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, si intenda come diretto a far emergere l'onere imputabile a tale anno e non come autorizzazione di spesa in senso stretto;

le risorse di cui al medesimo comma, utilizzate in conto residui siano assegnate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità previste dall'articolo.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 5.04, 5.06, 5.07, 5.08, 5-ter.01, 5-quater.01, Dis. 1.01, Dis. 1.02, Dis. 1.03 e Dis. 2.1, in quanto suscettibili di deter-

minare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5330 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato).

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza

e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.

ARTICOLO 2.

(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato).

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al

1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *b*), e 47, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *a*), e 47, comma 2, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di « scelto », si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.

7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente

decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, è ridotta di due anni.

8. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.

ARTICOLO 3.

(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria).

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005.

ARTICOLO 4.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri).

1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conse-

guono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 5.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza).

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 6.

(Clausola copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l'anno

2004, in euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5330 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 5, sono inseriti in sequenti:

« ART. 5-bis. – *(Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato).* – 1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.

ART. 5-ter. – *(Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).* – 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000”.

ART. 5-quater. – *(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare).* – 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006 ».

All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare ».

(A.C. 5330 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato).

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ufficiali provenienti dal ruolo sottoufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per dodici anni e ventidue anni dalla nomina ad ufficiale è attribuito il trattamento economico spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale con relativa progressione economica.

1. 2. Molinari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ufficiali provenienti dal ruolo di sottoufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per dieci anni e venti anni dalla nomina ad ufficiale è attribuito il trattamento economico spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

1. 1. Molinari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,*

n. 78). – 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i commi 1 e 2 dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono, mediante concorso per titoli ed esami, consistente in un colloquio orale, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonché gli ispettori capo della Polizia di Stato in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.

2. Ai concorsi può partecipare il personale con la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, nonché gli ispettori capo in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e scienze politiche o equipollente e che al primo gennaio di ciascun anno indicati al comma 1 abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo e che, alla data dei relativi bandi non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, fermo restando i requisiti di cui al presente comma, gli ispettori superiori in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e scienze politiche ed equipollenti alla fine del corso di formazione conseguono la promozione nella qualifica di commissario capo ».

2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il comma 1 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, nonché quelli che rivestono la qualifica di perito capo, in possesso di diploma di

laurea specialistica o equipollente, secondo il profilo professionale richiesto nel bando. Fermo restando i requisiti di cui al presente comma, i periti tecnici superiori in possesso di diploma di laurea specialistica ed equipollenti alla fine del corso di formazione conseguono la promozione nella qualifica di direttore tecnico».

1. 01. Ciro Alfano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale appartenente ai ruoli di sovrintendenti della Polizia di Stato che abbiano partecipato ai corsi numero 15°, 16° e 17°, indetti dopo la riforma di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

2. Il personale di cui al comma 1, ai soli effetti giuridici, consegue la decorrenza nella qualifica, rispettivamente, alle date del 1° gennaio 1996, 1° gennaio 1998 e 1° gennaio 1999.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 si colloca in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del citato decreto legislativo n. 197 del 1995 e successive modificazioni.

4. Al personale inquadrato per effetto del presente articolo non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente maturate.

1. 02. Ciro Alfano, Di Giandomenico.

ART. 2.

(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino all'entrata in vigore del riordinamento di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la omogeneizzazione dei trattamenti fra omologhe carriere della pubblica amministrazione al personale di cui agli articoli 1, 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano, assicurando

l'invarianza della spesa e limitatamente alla definizione degli aspetti giuridici del rapporto d'impiego e dei rapporti sindacali, le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

2. 2. Molinari.

ART. 3.

(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria).

Al comma 2, dopo le parole: lettera c), aggiungere le seguenti: e d), limitatamente al personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

3. 1. Molinari, Buemi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), e comma 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è stato inquadrato alla data del 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore, alla data di entrata in vigore del presente decreto assume anche in presenza di soprannumero la qualifica di ispettore superiore con decorrenza giuridica retroattiva al 1° gennaio 2003.

3. 3. Molinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, Concorsi ed esami, n. 12, dell'11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza

alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000 ».

3. 4. Di Giandomenico, Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si interpreta nel senso che il beneficio ivi previsto della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, si riferisce anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

***3. 5.** Di Giandomenico, Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si interpreta nel senso che il beneficio ivi previsto della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, si riferisce anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

***3. 7.** Lucidi, Minniti, Leoni, Amici, Carboni.

ART. 5.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. — 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « dirigente generale medico » sono inserite le seguenti: « e tecnico »;

b) all'articolo 29, comma 4, dopo le parole: « dirigente superiore tecnico » è sono aggiunte le seguenti: « dirigente generale tecnico »;

c) alla tabella 4, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il riquadro « ruolo dei dirigenti tecnici e psicologi », è aggiunto il seguente: « ruoli dei dirigenti tecnici - dirigente generale: Livello di funzione: C; Qualifica: Dirigente generale tecnico; Posti di qualifica: 1; Funzioni: Consigliere ministeriale con funzioni di ispettore generale presso l'Ufficio centrale ispettivo ».

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, l'organico dei funzionari Direttori tecnici ingegneri, di cui alla tabella 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è diminuito di due unità e quello dei Direttivi medici, di cui alla tabella 5 del medesimo decreto, è ridotto di una unità.

5. 06. Molinari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. — 1. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

« 6. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia ed a quelle di cui ai successivi articoli 29 e 43, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica superiore il giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio per limiti d'età, infermità o decesso se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito ».

2. Per l'applicazione del comma 1 è autorizzata la spesa pari a 700 mila euro per il 2005, 700 mila euro per il 2006 e 700 mila euro per il 2007.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 700.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello

stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 07. Molinari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. (*Disposizioni in materia di dirigenza generale dei funzionari medici*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 al dirigente generale medico della Polizia di Stato, che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nella qualifica, è conferita la qualifica di dirigente generale di livello B, permanendo nelle funzioni dirigenziali esercitate. Per il predetto personale già appartenente ai ruoli degli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2003.

2. Il conferimento di cui al precedente comma è effettuato in soprannumero rispetto alla dotazione organica prevista dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico.

3. Per l'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa pari a 25 mila euro per il 2005, 10 mila euro per il 2006 e 10 mila euro per il 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 25 mila per l'anno 2005 e a euro 10.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 04. Molinari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. (*Funzionalità degli uffici dell'amministrazione della Pubblica sicurezza*). — 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, le parole: « continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento » sono sostituite dalle seguenti: « continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento »;

b) al medesimo comma 1, sono soppresse le parole « per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca ed ispettivi ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. 08. Molinari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1. (*Modifiche alla composizione della Commissione superiore di avanzamento del Corpo della Guardia di finanza*). — 1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « servizio permanente effettivo » sono aggiunte le seguenti: « tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni »;

b) le parole: « per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento e che implicino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello

Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, ancorché per incarichi previsti dalle norme di ordinamento»;

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo le parole: «generalisti di corpo d'armata della Guardia di finanza» sono aggiunte le seguenti: «che ricoprono cariche di vertice nell'ambito del Corpo».

5. 010. Governo.

ART. 5-ter.

(Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).

Dopo l'articolo 5-ter, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter. 1. — 1. I sergenti di complemento e gradi corrispondenti delle Forze armate, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di sergente, ovvero posti in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono a tale data immessi nel servizio permanente, conseguono ad anzianità, esclusivamente ai fini giuridici, il grado di sergente maggiore, o gradi corrispondenti delle Forze armate, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento e sono inquadrati dopo l'ultimo sottufficiale promosso ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della citata legge n. 958 del 1986, e successive modificazioni, di pari anzianità.

2. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al comma 1 sono promossi ad anzianità al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, e sono inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo, o ai gradi corrispondenti, dopo l'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. L'inquadramento di cui ai precedenti commi si applica esclusivamente al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, previo il superamento di un corso di qualificazione, della durata di quattro settimane, da svolgersi presso il reparto di appartenenza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5-ter. 01. Deiana, Mascia.

ART. 5-quater.

(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare).

Sopprimerlo.

5-quater. 3. Fontanini, Ballaman, Luciano Dussin, Bricolo.

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

ART. 5-quinquies. — 1. A decorrere dall'anno finanziario 2005, al fine di implementare il processo di perequazione dei trattamenti economici del personale avente qualifica di dirigente nell'ambito delle Forze di Polizia, e delle Forze Armate, sono stanziati importi annui pari a euro 9 milioni, da rivalutare per gli anni successivi sulla base dell'indice di rivalutazione programmato dal Governo a livello nazionale, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a complessivi euro 9 milioni, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale del «Fondo specia-

le » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5-quater. 01. *Ciro Alfano, Giuseppe Gianni, Di Giandomenico.*

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

ART. 5-quinquies. (Competenze degli organi regionali di rappresentanza militare e rapporti con le regioni). — 1. I consigli regionali interforze (COIR) sono competenti a trattare direttamente con le regioni di appartenenza le istanze del personale rappresentato nelle seguenti materie:

- a) edilizia residenziale convenzionata e sovvenzionata;*
- b) trasporti, formazione ed aggiornamento culturale e professionale;*
- c) igiene del lavoro ed antinfortunistica;*
- d) rapporti con enti pubblici;*
- e) promozione umana e benessere del personale.*

2. I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale competenti per territorio sono informati della costituzione del COIR tramite lettera del consiglio di rappresentanza militare entro venti giorni dall'avvenuta elezione.

5-quater. 03. *Pisa, Deiana, Minniti, Lumia, Angioni, Pinotti, De Brasi, Ruzante, Rotundo, Luongo.*

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

ART. 5-quinquies. (Procedure di concertazione). — 1. Nell'ambito del procedimento di concertazione, così come definito dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il consiglio centrale interforze di rappresentanza dell'esercito, della marina

e dell'aeronautica, presenta sei mesi prima della scadenza contrattuale al Ministro per la funzione pubblica, dandone contestuale conoscenza al Ministro della difesa, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato. Le delegazioni che, per conto della rappresentanza militare, partecipano in qualità di parte sociale alla sessione di concertazione sono deliberate dagli eletti nel CO-CER dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per il comparto difesa e dagli nel CO-CER dei carabinieri e della Guardia di finanza per il comparto sicurezza.

2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di concertazione di cui al comma 1, agli organismi di rappresentanza militare eletti ai vari livelli è consentita:

- a) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organismi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;*
- b) la partecipazione ad incontri con gli organismi sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro;*
- c) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possono comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;*
- d) la partecipazione a convegni e congressi sindacali dei soggetti inclusi nei comparti sicurezza e difesa di cui al comma 1;*
- e) l'esercizio del diritto di accesso e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in ordine ai ricorsi gerarchici e alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate su delega dell'interessato;*
- f) la partecipazione dei delegati a commissioni cui sono demandate decisioni su materie di competenza della rappresentanza militare.*

3. La mancata accettazione da parte del COCER dello schema di provvedimento elaborato a conclusione della sessione di concertazione e formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata, viene trasmessa per il tramite del Ministro della funzione pubblica al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Lo schema di provvedimento è rinviato ad un'ulteriore sessione di concertazione suppletiva della durata di quindici giorni da tenersi non prima di dodici mesi.

5-quater. 04. Pisa, Deiana, Minniti, Lumia, Angioni, Pinotti, De Brasi, Ruzzante, Rotundo, Luongo.

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

ART. 5-quinquies. *(Composizione dei consigli della rappresentanza e durata del mandato).* — 1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria e in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari capacità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e Corpi armati.

2. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi.

3. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a:

a) quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B, C e D;

b) un anno per gli eletti in rappresentanza della categoria E;

c) un periodo pari alla durata del corso e comunque non superiore ad un anno per gli eletti nella categoria F;

d) sei mesi per gli eletti in rappresentanza della categoria G.

5-quater. 05. Deiana, Pisa, Minniti, Angioni, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Rotundo, Luongo, De Brasi.

(A.C. 5330 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'interno, di quello della giustizia e di quello delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, nonché del Ministro dell'interno, se non proponente, uno o più decreti legislativi per il riordino del personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, secondo linee di valorizzazione delle risorse umane omogenee a quelle già previste per i dipendenti civili dello Stato, ferme restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze di polizia, e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) unificazione dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e di quelli corrispondenti, ferme restando le dotazioni organiche complessive dei predetti ruoli, prevedendo:

1) la valorizzazione economico funzionale del personale con qualifica iniziale, anche in considerazione del servizio prestato nelle Forze armate;

2) la revisione delle procedure di avanzamento alla qualifica iniziale dei sovrintendenti mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità ed assicu-

rando, comunque, la promozione alla seconda qualifica dei sovrintendenti prima della cessazione dal servizio;

3) modalità di accesso alle carriere superiori, in via transitoria per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che hanno superato prove di esame o selettive, ed in relazione al titolo di studio conseguito, a regime in relazione al merito ed al titolo di studio conseguito;

b) unificazione del ruolo degli ispettori con il ruolo direttivo speciale ove costituito, e costituzione di una progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori e di quelli corrispondenti in qualifiche e funzioni direttive, previo riconoscimento di funzioni direttive al personale nella posizione di « sostituto commissario » o corrispondente, prevedendo:

1) che la dotazione organica complessiva non superi quella dei ruoli attualmente previsti;

2) che l'accesso alle qualifiche direttive superiori a « sostituto commissario » avvenga mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, con esame finale, comprendente il conseguimento della laurea, riservati ai sostituti commissari e qualifiche corrispondenti, prevedendo ulteriori modalità per il personale in possesso di un titolo di studio di livello universitario appartenente alla stessa carriera o alla carriera di cui alla lettera a);

3) l'attribuzione al personale con qualifica direttiva del beneficio di cui all'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;

4) modalità di accesso alla carriera dirigenziale in relazione al merito e al titolo di studio conseguito;

c) unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti, completando il processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in accordo con le disposizioni in vigore per

l'accesso alla dirigenza pubblica, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, prevedendo:

1) che la dotazione organica sia determinata tenendo conto delle posizioni soprannumerarie previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

2) che la determinazione del contenuto del rapporto di impiego sia disciplinata in coerenza con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

d) razionalizzazione delle carriere di cui alle lettere a), b) e c), ridefinendo le funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica, prevedendo:

1) la facoltà di ridurre le qualifiche in coerenza con le differenti posizioni funzionali e di ridisciplinarne le percorrenze, fermi restando i trattamenti economici connessi all'anzianità di servizio;

2) l'attribuzione di trattamenti economici compensativi, graduati anche in relazione all'anzianità di servizio ed alle idoneità conseguite, nel caso siano posti limiti numerici all'avanzamento nella qualifica o nella carriera superiore;

3) per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore il giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti d'età, infermità o decesso;

e) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie, che dovranno, comunque, tener conto delle legittime aspettative del personale già appartenente alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o corrispondenti, e ai ruoli direttivi speciali, nonché di quelle del personale in possesso del titolo di studio della laurea o della laurea spe-

cialistica, coerente con quello richiesto per l'accesso alle posizioni direttive o dirigenziali.

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per i provvedimenti riguardanti il personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, con il Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, secondo criteri e principi direttivi coerenti a quelli di cui al comma 1, prevedendo:

1) la facoltà, per le Forze armate, di mantenere l'accesso esterno nei gradi di sergente o corrispondenti;

2) la facoltà, per le Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militare, di mantenere i ruoli speciali degli ufficiali, assicurando, comunque, la corrispondenza anche numerica delle posizioni direttive riservate al personale proveniente dai ruoli dei marescialli e degli ispettori, con quelle riservate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, al personale proveniente dalle qualifiche di ispettore;

3) l'estensione della valorizzazione dirigenziale agli ufficiali nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello e corrispondenti, prevedendo graduate posizioni economiche in relazione al trattamento economico complessivo degli ufficiali nei gradi di colonnello o corrispondente e superiori.

3. Il Governo della Repubblica è infine delegato ad emanare, su proposta della Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi per la riforma del « comparto sicurezza » e della disciplina del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di:

a) realizzare una maggiore distinzione del « comparto sicurezza », com-

prendente il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, dal « comparto difesa », comprendente il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

b) realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali;

c) integrare la disciplina del rapporto di impiego per la dirigenza militare mediante atti amministrativi adottati in base alla legge, anche attraverso procedure di estensione dei trattamenti economici definiti per il personale in regime di diritto pubblico contrattualizzato.

4. I decreti di cui ai commi precedenti dovranno comunque garantire l'allineamento dei trattamenti economici eventualmente differenziati e saranno adottati:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli di cui al comma 1, lettera a), ed a quelli corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate;

b) entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle altre previsioni di delega.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi precedenti saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno due mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, al Parlamento affinché le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

blica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, relativamente ai decreti legislativi che entreranno in vigore entro l'anno 2005, nell'ambito delle risorse definite a norma dell'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, relativamente a quelli che entreranno in vigore negli anni successivi, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziata dalla legge finanziaria anteriormente alla data entro la quale le rispettive deleghe possono essere esercitate. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce il quadro delle esigenze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate.

7. La legge finanziaria definisce altresì le risorse occorrenti affinché, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera c), numero 2), e corrispondenti previsioni del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano assicurati:

a) l'estensione ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti economici accessori stabilite dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) l'adeguamento dei rispettivi trattamenti perequativi in relazione agli incrementi conseguiti dal personale delle altre carriere dirigenziali in regime di diritto pubblico;

c) l'adeguamento dell'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Dis. 1. 01. Lucidi, Minniti, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea anche con il restante personale statale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

3. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere:

a) l'accorpamento dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti ed equiparati e la nomina a vice sovrintendente dopo la frequenza di un corso di formazione non inferiore a mesi tre;

b) la revisione dell'anzianità richiesta per la nomina ad agente scelto e gradi corrispondenti e il requisito del diploma di scuola media superiore quale titolo di

studio necessario per la nomina ad agente di polizia;

c) la soppressione dei ruoli direttivi speciali o in alternativa lo sviluppo delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, nei ruoli direttivi esistenti, anche mediante l'istituzione di nuove qualifiche e gradi nel rispetto delle dotazioni organiche complessive;

d) la possibilità, nella fase di prima applicazione della normativa di cui alla lettera c), di consentire l'accesso ai ruoli direttivi, anche quelli speciali, mediante selezioni per titoli di servizio e anzianità nel ruolo ispettori, con particolare valorizzazione dei diplomi di laurea e degli altri titoli di studio;

e) la revisione dei trattamenti e dell'ordinamento dei funzionari della Polizia di stato, e delle corrispondenti qualifiche degli altri corpi, affinché sia realizzata l'omogeneizzazione retributiva con la carriera prefettizia e diplomatica e la completa dirigenzializzazione della carriera, a partire dalla qualifica di commissario capo ed equiparati, fermo restando l'attuale procedimento di determinazione dei contenuti del rapporto di impiego di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. Con gli stessi criteri e principi direttivi di cui ai precedenti commi, sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e dell'interno i provvedimenti legislativi per il personale delle Forze armate evitando, in ogni caso, disallineamenti con le Forze di polizia.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Nello stesso termine gli schemi dei decreti delegati sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, della Polizia peni-

tenziaria e del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ed ai competenti organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

6. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle ulteriori risorse previste dalla legge finanziaria relativa all'anno 2005.

Dis. 1. 02. Di Giandomenico, Alfano.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea anche con il restante personale statale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche la soppressione di qualifi-

che o gradi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

3. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere:

a) l'accorpamento dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti ed equiparati e la nomina a vice sovrintendente dopo la frequenza di un corso di formazione non inferiore a mesi tre;

b) la revisione dell'anzianità richiesta per la nomina ad agente scelto e gradi corrispondenti e il requisito del diploma di scuola media superiore quale titolo di studio necessario per la nomina ad agente di polizia;

c) la soppressione dei ruoli direttivi speciali e lo sviluppo delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, nei ruoli direttivi esistenti, con il limite del grado di commissario capo o capitano, nel rispetto delle dotazioni organiche complessive;

d) la possibilità, nella fase di prima applicazione della normativa di cui alla lettera c), di una norma transitoria che consenta l'accesso ai ruoli direttivi, mediante selezioni per titoli di servizio e anzianità nel ruolo ispettori.

4. Con gli stessi criteri e principi direttivi di cui ai precedenti commi, sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e dell'interno i provvedimenti legislativi per il personale delle Forze armate evitando, in ogni caso, disallineamenti con le Forze di polizia, fermo restando le esigenze organiche delle stesse Forze armate.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso,

trascorso il quale il parere si intende favorevole. Nello stesso termine gli schemi dei decreti delegati sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ed ai competenti organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

6. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Dis. 1. 03. Ascierito, Gamba, Geraci, Brigguglio, Maceratini, Menia.

(A.C. 5330 - Sezione 7)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli uffi-

ciali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decor-

renza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l'anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 1° luglio 2002.

Conseguentemente, al comma 6:

sostituire le parole: valutato in euro 1.405.502 con le seguenti: valutato in euro 19.602.690;

sostituire le parole: quanto ad euro 1.405.502, per l'anno 2003 con le seguenti: quanto ad euro 19.602.690, per l'anno 2003.

Dis. 2. 1. Lucidi, Minniti, Leoni, Amici.